



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2012/0366(COD)

27.6.2013

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7-0420/2102 – 2012/0366(COD))

Relatore per parere: Csaba Sándor Tabajdi

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore si compiace della proposta della Commissione concernente una nuova direttiva sui prodotti del tabacco ed è pienamente a favore della promozione del benessere delle persone e di una migliore tutela della salute pubblica. Nel testo è inoltre evidenziata l'importanza di considerare tutti gli aspetti della lavorazione, della presentazione e della vendita del tabacco, in particolare la tutela dei posti di lavoro del settore agricolo lungo la filiera del tabacco, per poter disporre di un quadro giuridico equilibrato. Il relatore sottolinea che il testo proposto deve essere adeguato agli impegni assunti in materia di commercio internazionale nel quadro dell'OMC e agli obblighi giuridicamente vincolanti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) adottata dall'Unione europea.

Il relatore pone in rilievo l'importanza delle misure, che determineranno una riduzione notevole ed effettiva del consumo di tabacco e avranno un'azione preventiva sul tabagismo fra i giovani, ma non provocheranno il declino dell'industria del tabacco europea in espansione, ad esempio facendo sì che il tabacco europeo sia soppiantato da quello più economico e meno soggetto a controlli proveniente dai paesi terzi o incrementando il traffico illegale di prodotti del tabacco lungo le frontiere esterne dell'UE.

Il tabacco provoca quasi 700 000 decessi all'anno in tutta l'Unione. Nella proposta, la Commissione fa leva sulla prevenzione dell'abitudine al fumo, in particolare fra i giovani, dato che il 70% dei fumatori inizia a fare uso di tabacco prima dei 18 anni di età. Inoltre il tabacco è un prodotto agricolo caratterizzato da una lavorazione intensiva, che fornisce 400 000 posti di lavoro a tempo pieno e stagionali in tutta Europa, principalmente nelle regioni socialmente svantaggiate con poche o nessuna alternativa occupazionale. Secondo dati forniti da soggetti economici, il 96% delle aziende agricole produttrici di tabacco è costituito da aziende familiari con un'area di coltivazione compresa fra 0,5 e 3 ettari.

Il Parlamento europeo si è già occupato diverse volte della mancanza di collegamento fra la coltivazione del tabacco e il fumo. Anche la Commissione europea riconosce, nella sua relazione di valutazione, che non esiste alcun legame diretto fra la coltivazione del tabacco e i tassi di tabagismo.

Gli strumenti più potenti per prevenire il diffondersi dell'abitudine al fumo fra i giovani sono l'educazione e i programmi di prevenzione. Secondo il sondaggio rappresentativo più recente, negli ultimi dieci anni si è registrato un costante declino del consumo di tabacco grazie a vari programmi di prevenzione, ad esempio nella Repubblica federale di Germania. Il relatore, pertanto, consiglia vivamente la costituzione di un Fondo europeo per la prevenzione del tabagismo, destinato a finanziare programmi di assistenza per i cittadini che smettono di fumare, programmi di prevenzione del tabagismo e programmi di informazione ai cittadini sugli effetti nocivi del fumo per la salute.

Il relatore ritiene che i cittadini non ricevano un'informazione adeguata sugli effetti nocivi del fumo. Pensando quindi alla tutela dei consumatori, occorre migliorare l'etichettatura, introducendo ad esempio l'indicazione dei diversi livelli di nocività dei prodotti del tabacco, il che però non deve indurre in errore i consumatori, in quanto tutti i prodotti del tabacco sono nocivi.

In numerosi Stati membri, gli uomini e le donne che hanno livelli di istruzione più bassi e che vivono in situazioni sociali difficili sono molto più dediti al fumo: ad esempio, in Ungheria fuma il 45% degli uomini e il 26% delle donne che hanno abbandonato gli studi dopo la licenza elementare. Fra quanti hanno concluso l'istruzione media superiore, a fumare è il 32% degli uomini e il 22% delle donne, mentre le percentuali fra quanti hanno conseguito un diploma universitario scendono al 20% per gli uomini e al 18% per le donne. È quindi opportuno che la direttiva tenga conto anche degli aspetti sociali in sede di regolamentazione dei prodotti del tabacco.

Il relatore nutre il timore che l'ambito di applicazione degli atti delegati nella proposta della Commissione sia troppo vasto e possa condurre a uno squilibrio istituzionale fra il Parlamento e il Consiglio, in veste di legislatori, e la Commissione.

L'articolo 3 della proposta di nuova direttiva sui prodotti del tabacco conferisce alla Commissione e agli Stati membri il potere di adeguare i tenori massimi di catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre emissioni; la decisione di ridurre in maniera importante il tenore di nicotina può discriminare i produttori di tabacco Burley.

In base all'articolo 6 della proposta, gli Stati membri e la Commissione hanno il potere di stabilire quale aroma o concentrazione di ingredienti possa essere considerato un elemento che conferisce un aroma caratterizzante e possono altresì decidere, "sulla base di dati scientifici", di vietare l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi. Al fine di chiarire la situazione riguardante gli additivi, il relatore chiede che sia introdotto un elenco, negativo o positivo, degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco e che conferiscono ai prodotti un aroma caratterizzante.

Consentendo l'acquisto transfrontaliero di prodotti del tabacco, anche online, la proposta introduce un elemento di rischio specifico per le giovani generazioni. L'adozione della proposta potrebbe comportare un più facile accesso ai prodotti del tabacco per i giovani di età inferiore a 18 anni. Pertanto, onde evitare che i giovani prendano l'abitudine al fumo, il relatore propone di vietare la vendita di prodotti del tabacco in Internet, una buona pratica già applicata da alcuni Stati membri.

Al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale del TFUE – promuovere il benessere dei cittadini – il relatore ritiene che, nell'ottica della sussidiarietà, gli Stati membri che hanno già adottato disposizioni antitabagismo che vanno oltre la proposta della Commissione mantengano i rispettivi regimi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa a livello dell'Unione ***piuttosto che a livello nazionale*** per il regolare funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa ***più rigorosa*** a livello dell'Unione per il regolare funzionamento del mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'Unione europea dovrebbe prestare una particolare attenzione alla produzione del tabacco nelle zone svantaggiate, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche, dove è frequentemente associata a caratteristiche geografiche e socioeconomiche specifiche, e dovrebbe consentire agli Stati membri interessati di attuare misure specifiche per garantire la continuità della produzione in queste zone.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani.

Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. ***Gli strumenti più potenti per prevenire il diffondersi dell'abitudine al fumo fra i giovani sono l'educazione, le campagne di informazione e prevenzione e i programmi di assistenza per i cittadini che intendono smettere di fumare. Tali strumenti continuano a svolgere un ruolo essenziale. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo per la prevenzione del tabagismo destinato a finanziare programmi di assistenza per i cittadini che smettono di fumare, programmi di prevenzione del tabagismo e programmi di informazione ai cittadini sugli effetti nocivi del fumo per la salute.***

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di

Emendamento

(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto, ***in sede di valutazione*** della loro tossicità o

indurre dipendenza.

della loro capacità di indurre dipendenza, **degli sviluppi, del progresso e delle conoscenze in campo scientifico nonché delle norme concordate a livello internazionale.**

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco.

Emendamento

(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco **e la compatibilità con gli obblighi assunti in seno all'OMC.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più

Emendamento

soppresso

probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano).

Motivazione

Non vi è alcuna ricerca indipendente dalla quale risulti che l'aggiunta di mentolo aumenta il fumo o incoraggia le persone a fumare "la prima sigaretta". Solo tre Stati membri presentano un elevato livello di consumo di sigarette al mentolo.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Secondo studi affidabili, il livello di coltivazione del tabacco in Europa non è legato al numero di cittadini dell'UE dediti al fumo. Allo stesso tempo, la maggior parte del tabacco coltivato nell'UE proviene da piccole aziende a conduzione familiare per le quali è molto difficile passare a un modello diverso di produzione. Gli agricoltori dell'UE dovrebbero quindi avere la possibilità di commercializzare il tabacco che producono per le esigenze dei consumatori europei, garantendo nel contempo l'utilizzo di materie prime della massima qualità e conformi alle norme in materia di ingredienti di cui alla presente direttiva, senza discriminare le varietà di tabacco coltivate in condizioni climatiche

sfavorevoli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per riqualificare i coltivatori di tabacco affinché possano passare ad altri settori agricoli, in particolare attraverso l'utilizzo dei fondi disponibili ai sensi del regolamento XXX (sviluppo rurale).

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco.

Emendamento

soppresso

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Anche le disposizioni in materia di

AD\939865IT.doc

Emendamento

(22) Anche le disposizioni in materia di

9/43

PE507.956v03-00

etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. ***Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "*slim*", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. ***Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che***

etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e, ***affinché siano efficaci***, coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione.

Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi" e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni.

siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, **consumati principalmente da consumatori meno giovani**, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo.

Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti

Emendamento

(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti

pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti.

pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva ***al fine di contrastare il traffico illegale di prodotti del tabacco, in particolare lungo le frontiere esterne dell'Unione.*** Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure eventualmente adottate in applicazione della presente direttiva non comportino indirettamente un aumento del traffico illecito di prodotti del tabacco.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. ***Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare***

Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco, ***comprese le vendite via Internet, e le pratiche come la distribuzione gratuita o il baratto di prodotti del tabacco a fini promozionali in luoghi pubblici*** facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di

appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. *Esse vanno pertanto vietate.*

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato ***mediante l'educazione e la prevenzione dell'abitudine al fumo.*** È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la **definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza e** la metodologia volta a stabilire **se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.**

Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la più elevata tossicità e **la** maggiore capacità di indurre dipendenza, **la Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione e in conformità della procedura di cui all'articolo 21,** la metodologia volta a stabilire **la più elevata tossicità e la maggiore capacità di indurre dipendenza degli additivi utilizzati.**

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) **Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello**

Emendamento

soppresso

massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute

Emendamento

(40) Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, uno Stato membro non è autorizzato a introdurre norme nazionali più rigorose, da applicare a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere e/o introdurre norme nazionali e/o regionali volte a salvaguardare le piantagioni di tabacco tradizionali, per giustificati motivi connessi alla dipendenza socioeconomica delle comunità locali, dovrebbe essere autorizzato a farlo.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione

(41) Nel quadro delle attuali regole del mercato internazionale e al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, gli Stati membri che mantengono o introducono norme nazionali più rigorose in settori non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del

della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) La presente direttiva non deve arrecare un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che dipendono dalla coltivazione del tabacco in Europa e che spesso vivono in zone svantaggiate. Essendo la direttiva unicamente mirata a disincentivare il consumo di prodotti del tabacco, qualsiasi decisione in materia di ingredienti e additivi dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili ripercussioni socioeconomiche per le popolazioni la cui sussistenza dipende dalla coltivazione del tabacco. Tale coltivazione va preservata in Europa, in quanto pur rappresentando una percentuale marginale del consumo nell'UE, contribuisce alla stabilità economica di determinate regioni europee che hanno scarse alternative di

produzione. La riduzione o la sparizione della coltivazione del tabacco nell'UE non inciderebbe sui livelli di consumo, ma determinerebbe un incremento delle importazioni dai paesi terzi e un abbassamento degli standard di qualità.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, **mentolo** o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco;

Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco **o dal mentolo**, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco;

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto;

Emendamento

13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto **ma che non è essenziale per il processo di fabbricazione del prodotto del tabacco**;

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione

18) "ingrediente": un additivo, **il tabacco**

Emendamento

18) "ingrediente": un additivo e qualunque

(foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito)
e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

Motivazione

Le foglie di tabacco non dovrebbero essere considerate un ingrediente, essendo un elemento costitutivo del prodotto e non un elemento aggiunto. L'attuale direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE) non annovera il tabacco fra gli ingredienti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis) "elemento costitutivo naturale": il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito);

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

19) "livello massimo" o "**tenore massimo**": la quantità **o l'emissione massima, anche pari a zero**, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco;

19) "livello massimo": la quantità massima di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco, ***geneticamente modificato o no***;

Emendamento

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) "prodotti d'imitazione del tabacco": dolciumi, merendine, giocattoli o altri oggetti aventi la forma di prodotti del tabacco attrattivi per i minori; tali prodotti sono vietati.

Motivazione

A norma dell'articolo 16 della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), ratificata dall'Unione europea il 30 giugno 2005, la conferenza delle parti vieta la vendita di prodotti del tabacco ai minori mediante il divieto di vendere prodotti di imitazione del tabacco. La legislazione dell'UE deve adeguarsi agli obblighi internazionali.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Alla*** Commissione è ***conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22*** per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, ***tenendo conto degli sviluppi*** scientifici e delle norme concordate a livello internazionale.

2. ***La*** Commissione ***può presentare proposte*** per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, ***sulla base di dati*** scientifici ***validi e incontestabili e*** delle norme concordate a livello internazionale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, *se esistenti*, e sulla base *dei* dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, *alla* Commissione è *conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22* per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale e sulla base *di* dati scientifici *validi e incontestabili* e dei tenori notificati dagli Stati membri, *la* Commissione *può presentare proposte* per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Alla* Commissione è *conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22* per adeguare i *metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio*, tenendo conto degli sviluppi scientifici e *tecnici e* delle norme concordate a livello internazionale.

Emendamento

3. *La* Commissione *può presentare proposte* per adeguare i *tenori massimi di cui al paragrafo 1*, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale.

Motivazione

La finalità dell'emendamento è garantire che la Commissione e gli Stati membri non possano modificare i tenori massimi di catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre emissioni tramite atti delegati, in autonomia rispetto al Parlamento. Eventuali modifiche sostanziali di questi tenori potrebbero incidere sull'industria del tabacco in espansione. Ciò vale particolarmente per la nicotina, che è uno dei principali elementi contenuti nel tabacco Burley.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di questi metodi e tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione.

soppresso

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La Commissione può stilare un elenco negativo degli additivi che non sono essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco e che conferiscono a un prodotto un aroma caratterizzante. La presente disposizione non si applica all'utilizzo tradizionale del mentolo.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma *caratterizzante*.

Emendamento

1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con *additivi che creano o determinano* un aroma *che non sia principalmente quello del tabacco o del mentolo*.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri non vietano l'impiego *degli* additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, *purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante*.

Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego *dello zucchero e di altri* additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, *in particolare quelli che migliorano la qualità del tabacco coltivato in condizioni climatiche sfavorevoli e nelle zone svantaggiate*.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

Emendamento

2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 *sulla base di dati scientifici*. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. *Un panel indipendente è chiamato a coadiuvare il processo*

decisionale.

La Commissione adotta mediante atti delegati regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni.

c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni, *a meno che siano privi di effetti sulla salute del consumatore.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) gli additivi che conferiscono ai prodotti un aroma caratterizzante.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri **vietano** l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco.

5. Gli Stati membri **regolamentano** l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia gli Stati membri non possono, su tale base, vietare l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti mentolo unicamente a causa del loro contenuto di mentolo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. **Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm.** Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati.

Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati.

Emendamento 43

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – alinea**

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è **conferito il potere** di **adottare atti delegati conformemente**

Emendamento

4. Alla Commissione è **affidato il compito**

all'articolo 22 al fine di:

di **presentare proposte** al fine di:

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo.

soppresso

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute:

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute, **a tutela del diritto dei consumatori di avere accesso a informazioni adeguate**. Le avvertenze combinate relative alla salute:

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) occupano il **75%** della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

c) occupano il **50%** della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) sono collocate in corrispondenza del bordo *superiore* della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno *e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;*

Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del bordo *inferiore* della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni:

i) altezza: non inferiore a 64 mm;

ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Emendamento

soppresso

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è *conferito il potere* di *adottare atti delegati conformemente all'articolo 22* al fine di:

Emendamento

3. Alla Commissione è *affidato il compito* di *presentare proposte* al fine di:

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute;

soppresso

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con *tre* lingue ufficiali.

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con *più di due* lingue ufficiali.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con *tre* lingue ufficiali.

Emendamento

b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con *più di due* lingue ufficiali.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza;

Emendamento

soppresso

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, ***o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm sono considerate ingannevoli.***

Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette.

Motivazione

Vietare le sigarette "slim" avrebbe conseguenze economiche negative e comporterebbe perdite sproporzionate rispetto ai benefici per la salute.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. È ammessa, sulla confezione unitaria, l'indicazione della varietà di tabacco utilizzata per la fabbricazione del

prodotto e/o del suo paese d'origine.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipedica. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco.

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione.

Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura.

soppresso

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipedica o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

soppresso

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono

10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono

esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di **cinque** anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di **dieci** anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Motivazione

Cfr. l'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo alla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (FCTC) inteso a eliminare il commercio illecito di prodotti del tabacco.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Gli Stati membri **vietano** l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Emendamento

Gli Stati membri **regolamentano** l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Vendite **a distanza transfrontaliere** di prodotti del tabacco

Emendamento

Vendite **su Internet** di prodotti del tabacco

Motivazione

È difficile far rispettare i limiti di età per la vendita di tabacco su Internet. Vi sono inoltre problemi causati dalla pubblicità illegale su Internet e dalla non conformità con la legislazione vigente (ad esempio, le avvertenze per la salute). La pubblicità incoraggia i giovani a fumare e facilita loro l'accesso ai prodotti del tabacco. Vanno pertanto vietate tutte le vendite su Internet, non solo quelle transfrontaliere. Nove Stati membri l'hanno già fatto. Un divieto a livello di UE armonizzerebbe le norme e faciliterebbe l'applicazione.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell'Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti:

a) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti;

b) la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione;

c) l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati.

Emendamento

Gli Stati membri proibiscono la vendita di prodotti del tabacco su Internet nel proprio territorio.

3. Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione.

4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età.

5. I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco.

Motivazione

È difficile far rispettare i limiti di età per la vendita di tabacco su Internet. Vi sono inoltre problemi causati dalla pubblicità illegale su Internet e dalla non conformità con la legislazione vigente (ad esempio, le avvertenze per la salute). La pubblicità incoraggia i giovani a fumare e facilita loro l'accesso ai prodotti del tabacco. Vanno pertanto vietate tutte le vendite su Internet, non solo quelle transfrontaliere. Nove Stati membri l'hanno già fatto. Un divieto a livello di UE armonizzerebbe le norme e faciliterebbe l'applicazione.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri vietano sul loro territorio la distribuzione gratuita o a prezzo scontato di prodotti del tabacco, nonché il baratto di confezioni di prodotti del tabacco nuove e sigillate con confezioni già aperte, a prescindere dal canale utilizzato.

Motivazione

Le pratiche a fini promozionali come la distribuzione gratuita di pacchetti di sigarette o il baratto di pacchetti nuovi con pacchetti già aperti prendono di mira i giovani e sono pertanto indifendibili.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati ***e per il quale intendano sostenere, sulla base di solidi dati scientifici, che è meno nocivo o che presenta meno rischi rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali.*** La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti:

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione

1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE:

(a) prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure

(b) prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml oppure

(c) prodotti che nell'impiego previsto determinano una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 ng di nicotina/ml.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE.

3. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la seguente avvertenza relativa alla salute:

Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute.

4. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

(a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

(b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al

Emendamento

I prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE.

32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute.

Motivazione

A eccezione dei prodotti del tabacco, i prodotti contenenti nicotina – a prescindere dalla quantità di nicotina contenuta – dovrebbero essere classificati come prodotti farmaceutici. L'articolo 18 della proposta della Commissione non solo non promuove un livello elevato di protezione della salute, ma viola l'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE. L'articolo 18, nella versione proposta dalla Commissione, rappresenta un passo indietro se confrontato con le disposizioni giuridiche in vigore in taluni Stati membri.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con **tre** lingue ufficiali.

Emendamento

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con **più di due** lingue ufficiali.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui *all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5*, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui *all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui *all'articolo 6, paragrafo 10, e all'articolo 14, paragrafo 9*, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

3. La delega di potere di cui *all'articolo 6, paragrafo 10, e all'articolo 14, paragrafo 9*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi *dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5*, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi *dell'articolo 6, paragrafo 10, e dell'articolo 14, paragrafo 9*, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Nella relazione la Commissione indica in particolare gli elementi da riesaminare o sviluppare alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di regole e norme sui prodotti concordate a livello internazionale, prestando particolare attenzione:

Emendamento

Nella relazione la Commissione indica in particolare gli elementi da riesaminare o sviluppare alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di regole e norme sui prodotti concordate a livello internazionale, *e dell'impatto socioeconomico dell'applicazione della presente direttiva*, prestando particolare attenzione:

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) all'impatto sulla produzione e sull'occupazione nell'industria del tabacco, con particolare riferimento ai piccoli e medi coltivatori;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) all'impatto potenziale della direttiva sulla coltivazione europea del tabacco.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva.

1. Gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva. *Nel contempo, è necessario prendere misure intese a limitare l'importazione di prodotti del tabacco, anche provenienti da paesi terzi, non conformi alla presente direttiva.*

PROCEDURA

Titolo	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
Riferimenti	COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 15.1.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 7.2.2013
Relatore per parere Nomina	Csaba Sándor Tabajdi 5.3.2013
Esame in commissione	25.4.2013
Approvazione	19.6.2013
Esito della votazione finale	+: 36 -: 4 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Margrete Auken, María Auxiliadora Correa Zamora, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Maria do Céu Patrão Neves, Valdemar Tomaševski, Jacek Włosowicz, Milan Zver
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Fiona Hall